



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 3.5.2022
JOIN(2022) 11 final/2
DOWNGRADED on 5.7.2022

2022/0149 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

RELAZIONE

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/XXX¹ del Consiglio, del XX maggio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014².
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio³.
- (3) Il XXX il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/XXX che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive in diversi settori.
- (4) La decisione (PESC) 2022/XXX estende ad altri tre enti creditizi russi il divieto di prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria.
- (5) La decisione (PESC) 2022/XXX amplia l'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.
- (6) È considerato opportuno ampliare l'elenco dei componenti sottoposti ad autorizzazione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza.
- (7) La decisione (PESC) 2022/XXX proroga la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell'Unione degli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa.

¹ GU L del , pag. .

² Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ([GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1](#)).

³ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ([GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13](#)).

- (8) Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere, e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.
- (9) Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.
- (10) Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.
- (11) Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere urgentemente le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Tali misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.
- (12) Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, dette misure non impediscono a tali organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione altre attività oltre alla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.
- (13) La decisione (PESC) 2022/XXX impone il divieto di pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dagli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa colpiti dalla sospensione della licenza di trasmissione.
- (14) La decisione (PESC) 2022/XXX impone divieti relativi all'acquisto, all'importazione o al trasferimento, per via diretta o indiretta, di petrolio greggio e di taluni prodotti petroliferi nell'Unione, e relativi al trasporto di tali merci verso paesi terzi con navi dell'Unione. Sono previsti periodi transitori adeguati.
- (15) Date la specifica situazione geografica dell'Ungheria e della Slovacchia, che sono paesi privi di sbocco al mare, e la loro considerevole dipendenza dal petrolio greggio

importato mediante oleodotto dalla Russia, la rispettiva autorità nazionale competente può concedere a determinate condizioni una deroga al divieto per un periodo di tempo più lungo.

- (16) La decisione (PESC) 2022/XXX vieta la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà su beni immobili siti nel territorio dell'Unione a cittadini russi e a residenti in Russia nonché a persone giuridiche, entità od organismi ivi stabiliti.
- (17) La decisione (PESC) 2022/XXX impone divieti per quanto riguarda la prestazione alla Russia di servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale nonché servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni.
- (18) Conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero, i servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale comprendono la registrazione delle operazioni commerciali per le imprese e altri soggetti, i servizi di auditing di dati contabili e di documenti finanziari, la consulenza in materia fiscale per le imprese e la compilazione di documenti fiscali. I servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni comprendono i servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa prestati a favore delle imprese allo scopo di delineare la politica e la strategia aziendale e di definire la pianificazione complessiva, la struttura e il controllo di un'organizzazione. Sono inclusi gli oneri di gestione, i servizi di revisione gestionale, i servizi di consulenza in materia di gestione del mercato, della produzione, delle risorse umane e di progetti, nonché i servizi di consulenza, di orientamento e di assistenza operativa connessi al miglioramento dell'immagine dei clienti e delle relazioni di questi con altre istituzioni e il pubblico in generale.
- (19) Ai fini della corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (UE) n. 833/2014, è opportuno estendere a tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari presenti in Russia l'esenzione dal divieto di trasporto di merci mediante imprese di trasporto su strada stabilite in Russia. È altresì opportuno estendere talune esenzioni dai divieti di accettazione di depositi e in materia di trust, nonché precisare e rafforzare le disposizioni in materia di sanzioni nazionali in caso di violazione delle misure di cui al presente regolamento.
- (20) Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

- (1) all'articolo 2 septies, è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite i mezzi di cui al paragrafo 1.";

- (2) all'articolo 3 terdecies, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o";

(3) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 3 quaterdecies

1. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio e i prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altro servizio pertinente al divieto di cui al paragrafo 1.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:
 - (a) fino al [GU: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], alle operazioni *una tantum* per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data e all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2709 00 conclusi prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti,
 - (b) fino al [GU: inserire la data corrispondente a 8 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], alle operazioni *una tantum* per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data e all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2710 conclusi prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti,

a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato alla Commissione il contratto di cui al presente paragrafo entro il [GU: inserire la data corrispondente a 10 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e l'operazione *una tantum* per consegna a breve termine entro [10] giorni dal completamento.

4. A decorrere dal [GU: [GU: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dell'Ungheria e della Slovacchia possono autorizzare l'esecuzione fino al 31 dicembre 2023 di contratti conclusi prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ai fini dell'acquisto, dell'importazione o del trasferimento di merci del codice NC 2709 00 originarie della Russia o esportate dalla Russia.
5. Le merci di cui al paragrafo 4 non sono vendute ad acquirenti ubicati in un altro Stato membro o in un paese terzo.
6. Le autorità competenti dell'Ungheria e della Slovacchia notificano alla Commissione tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro [10] giorni dalla concessione della deroga. La notifica indica espressamente il contratto e ne espone le condizioni, riportando informazioni sulla controparte, sui quantitativi da trasferire e sulle date di consegna previste.

Articolo 3 quindicies

1. È vietato trasportare verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, petrolio greggio e i prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia, con qualsiasi nave immatricolata sotto bandiera di uno Stato membro o posseduta, noleggiata, esercitata o altrimenti controllata da un cittadino di uno Stato membro o da una persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altro servizio pertinente al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al [GU: inserire la data corrispondente a 1 mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] di contratti conclusi prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 3 sexdecies

1. È vietato vendere o trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà su beni immobili siti nel territorio dell'Unione o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali beni immobili a:
 - (a) cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia; o
 - (b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.
3. Il paragrafo 1 non si applica all'esecuzione fino al [GU: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] degli accordi giuridicamente vincolanti conclusi prima del [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].";
 - (4) all'articolo 5 bis bis, è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi ivi menzionati in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.";
 - (5) all'articolo 5 bis bis, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

"d) operazioni strettamente necessarie per il ritiro, entro il [GU: inserire la data corrispondente a 4 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], da imprese in partecipazione o analoghi dispositivi giuridici cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1.";
 - (6) l'articolo 5 quater è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è:

- (a) necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
- (b) destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- (c) destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- (d) necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica; o
- (e) necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b) c) ed e), entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.";

(7) all'articolo 5 septies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.";

(8) all'articolo 5 quaterdecies, paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente:

"c) il funzionamento di trust finalizzati all'amministrazione di regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze assicurative o regimi di partecipazione dei dipendenti, di enti di beneficenza, di circoli sportivi dilettantistici e di fondi per minori o adulti vulnerabili.";

(9) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 quindecies

1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, e di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:
 - (a) governo russo; o
 - (b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
2. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il [GU: *inserire la data corrispondente a 1 mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*] di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del [GU: *inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento*] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti,
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

- (a) la cessazione di operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del [GU: inserire la data corrispondente a 1 mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, se il servizio è prestato a esclusivo beneficio di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro ai fini della liquidazione di una filiazione stabilita in Russia;
- (b) l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo;
- (c) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o
- (d) le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.";

(10) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni, anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'esecuzione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni.";

- (11) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (12) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- (13) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- (14) l'allegato XII è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
- (15) l'allegato XIV è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;
- (16) l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;
- (17) l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
- (18) è aggiunto l'allegato XXV conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*